



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 – 22 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 14 novembre 2022

17.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente relatore |

nel procedimento disciplinare a carico di

..omissis.. per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur., molestato sessualmente, in data 30/3/2022 l'atleta minorenni ..omissis.., a lui affidata per la sua qualifica di allenatore, palpeggiandola ripetutamente e strofinandosi contro parti intime di quella, venendo quindi indagato per tale comportamento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e così determinando grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art.102 Reg. Giur.

OSSERVA

A seguito della segnalazione di un'associazione, la Procura Federale incardinava il procedimento disciplinare a carico del tesserato ..omissis.. in relazione all'episodio occorso in data 30/3/2022; prima dell'inizio di una seduta di allenamento, il tesserato ..omissis.. molestava sessualmente, in maniera ripetuta, l'atleta minore ..omissis.., affidata al prevenuto in qualità di allenatore.



Conclusa l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale anche con l'acquisizione della richiesta di Incidente Probatorio avanzata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, dell'Informazione di garanzia notificata al sig. ..omissis.., risultato indagato in un procedimento penale dinanzi la su richiamata Procura, della Memoria a firma del difensore dell'..omissis, presentata all'Ufficio della Procura Federale FIPAV e del Verbale di Interrogatorio reso dinanzi il Procuratore Federale FIPAV in data 25/10/2022 dal prevenuto, quest'ultimo veniva deferito al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando l'incolpato per il giorno 9/11/2022 – udienza poi differita, a seguito della richiesta di rinvio inoltrata dal difensore del sig. ..omissis.., al giorno 14/11/2022.

In tale sede, all'esito della discussione (tenutasi in modalità videoconferenza) da parte del Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, - il quale concludeva per la comminazione della sanzione della radiazione a carico del tesserato -, della difesa dell'..omissis.. – la quale chiedeva il non luogo a sanzione o in subordine una sanzione meno afflittiva del provvedimento di radiazione -, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al sig. ..omissis.. viene contestato di aver posto in essere comportamenti gravemente disdicevoli e di possibile rilevanza penale, così determinando grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico tutto.

In particolare, viene addebitata al tesserato, una gravissima condotta (*i.e.* violenza sessuale su minore) che ha indotto la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ad incardinare un procedimento penale a carico del sig. ..omissis.. nel quale risulta (come confermato in sede di Memoria difensiva dalla difesa) essere stata ammessa dal Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di Incidente probatorio avanzata dal P.M.

Da quanto risultante dagli atti di cui è procedimento (esposto Associazione denunciante con allegati anche i messaggi Whatsapp inviati dall'atleta oggetto di abusi, Memoria difensiva ..omissis.. e Verbale di interrogatorio dallo stesso reso) non sorgono dubbi in



ordine alle circostanze spazio - temporali dell'incontro tra l'incolpato e l'atleta minorenni ..omissis.. (30/3/2022, prima dell'allenamento).

Così come debitamente provato e non contestato è il fatto che l'incolpato fosse solo negli spogliatoi in compagnia dell'atleta minorenni che era, come riferito in sede di interrogatorio, in *“stato di prostrazione psicologica dovuto ad un recente lutto”*.

Il tesserato ..omissis.., in sede di interrogatorio reso all'Organo inquirente Federale, negando genericamente qualsiasi addebito, ha, altresì, dichiarato di aver *“spalmato sulla spalla dell'atleta una crema scaldante”*, di essersi lasciato andare a *“battutine un po' equivocate ma sempre con tono ilare e senza riserve mentali”*, di aver proferito commenti *“facezie e battute sul colore dei peli delle ascelle e di quelli pubici”* di alcune ragazze ritratte in foto negli spogliatoi, liquidando tuttavia, tale contegno come *“battute fatte da entrambi senza alcuna malizia”*.

Tesi ribadita anche dalla difesa del sig. ..omissis.. la quale, evidenziando la ultradecennale carriera dell'incolpato con la qualifica di allenatore all'interno della FIPAV, ha negato gli addebiti non offrendo, tuttavia, ulteriori considerazioni di merito in virtù della pendenza di un procedimento giudiziario dinanzi la Magistratura ordinaria in sede penale.

Tali assunti non sono condivisi dal Tribunale e devono essere respinti.

È opportuno precisare come il processo sportivo non abbia i poteri ed i tempi della giustizia ordinaria e che gli elementi proposti dalla Procura Federale possano ritenersi sufficienti a concretare la responsabilità così come contestata.

Si deve prescindere, dunque, dall'esito degli accertamenti che saranno effettuati dalla Magistratura ordinaria, in quanto la notizia del contegno tenuto dall'..omissis.. ha cagionato grave disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e al movimento pallavolistico avendo indotto il Presidente della società (tra le cui fila era tesserato il sig. ..omissis..) a sospendere in via immediata l'odierno incolpato e a convocare una riunione d'urgenza con le atlete e con i genitori delle stesse (in quanto minorenni) ingenerando evidente e preoccupato allarme con ulteriore grave disdoro e nocumento per la Federazione.

Inoltre, il contenuto dei messaggi scritti dall'atleta minorenni – oggetto di una assai generica contestazione dell'incolpato che ha, al più, tentato di sminuire il grave contegno dallo stesso tenuto - dà conferma dei fatti accaduti.



In ragione della violazione dei principi di lealtà e probità da parte del prevenuto, i genitori dell'atleta minorenni coinvolta hanno interessato l'Autorità giudiziaria statale presentando una denuncia presso la Polizia di Stato, e l'episodio ha avuto positivi riscontri a carico dell'..omissis.., indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenni dinanzi l'Autorità statale penale, con grave disdoro per la FIPAV e per la pallavolo tutta.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, nessuna circostanza attenuante può essere considerata, mentre per la gravità dei fatti, il ruolo ricoperto dell'..omissis.. (*i.e.* allenatore) e la minore età dell'atleta, risultano sicuramente applicabili le circostanze aggravanti contestate.

PQM

Dispone a carico del tesserato ..omissis.. la sanzione della radiazione con il termine di dieci giorni per il deposito delle motivazioni del provvedimento.

Roma, 20 Novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 novembre 2022